

PRETURA TORINO

13 GIUGNO 1990

PRETORE: MILANESE

PARTI: YUSUF E ARUSH
(Avv. Viterbo)MIELI, LA STAMPA
(Avv. Pastore)

Diritti della personalità • Diritto all'immagine • Diritto alla reputazione • Pubblicazione di fotografie senza consenso delle persone rappresentate • Provvedimento ex art. 700.

La pubblicazione di una fotografia, senza il consenso delle persone rappresentate, di due cittadine staniere da tempo regolarmente residenti in Italia per studi universitari, nell'ambito di un articolo giornalistico relativo alla situazione di cittadini extracomunitari privi del necessario permesso di soggiorno, costituisce violazione del diritto all'immagine e alla reputazione e dignità delle ricorrenti, additate come straniere non in regola con la legge italiana tanto da essere considerate come « clandestine » nel nostro paese.

Il Pretore, sciogliendo la riserva, rileva:

Con ricorso del 21 maggio 1990, Deqa Yasin Yusuf e Starlin Abdi Arush, dopo avere premesso di risiedere da tempo a Torino, ove seguono gli studi presso la facoltà di farmacia, la prima, e di economia e commercio, la seconda, e che le loro famiglie, residenti in Mogadiscio (Somalia) sono note, per essere famiglie di industriali e di intellettuali, lamentano che sul quotidiano « La Stampa » del 24 marzo 1990 sia comparsa una fotografia riproducente la loro immagine con grande rilievo tipografico e con la seguente didascalia: « Immigrate africane in coda per il permesso di soggiorno; gli extracomunitari in Torino e pro-

vincia sono oggi 24.000 »; il tutto inserito in un servizio giornalistico concernente la recente legge, che ha permesso a lavoratori extracomunitari, presenti clandestinamente in Italia, di regolarizzare la loro posizione.

Esponevano, inoltre, che la loro immagine era stata pubblicata senza il loro preventivo consenso, evidenziando che la fotografia appariva a corredo dell'articolo su cinque colonne dedicato al commento della legge su menzionata.

Ciò premesso, le ricorrenti, deducendo che la pubblicazione della loro immagine, non preventivamente da loro consentita, inserita, per giunta, nel contesto ed a corredo dell'articolo suddetto, costituisce violazione del diritto dell'immagine nonché grave ed irreparabile pregiudizio alla loro reputazione, chiedevano che con provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., venisse ordinato al Direttore responsabile pro tempore del quotidiano « La Stampa » di pubblicare con eguale rilievo tipografico nel quotidiano da lui diretto un comunicato che ristabilisca la verità con il precisare che l'immagine è stata riprodotta senza il consenso delle persone rappresentate e che tali persone non sono mai state « clandestine in Italia », ma, al contrario, che trattasi di due studentesse regolarmente iscritte all'Università di Torino e da tempo legittimamente residenti a Torino quali studentesse.

Si costituiva l'attuale Direttore de « La Stampa », dott. Paolo Mieli, che, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per il motivo che, all'epoca del fatto, direttore del quotidiano era il dott. Gaetano Scardocchia; nel merito deduceva che, stante l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 8 della legge sulla stampa, il ricorso sia da considerare inammissibile o improcedibile non avendo le ricorrenti ottemperato, preventivamente, alle formalità prescritte nella predetta norma; in linea subordinata, chiedeva che, in caso di accoglimento del ricorso, l'eventuale rettifica abbia i requisiti di contenuto e di dimensione di cui al comma 4 dell'art. 8 cit.

Il Pretore, concesso un termine per il deposito di eventuali repliche, si riservava di decidere.

IN DIRITTO. — Non è condivisibile l'opinione espressa dalla difesa del resistente, secondo cui la disciplina legislativa di cui all'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 escluderebbe la possibilità di fare ricorso all'art. 700 cod. proc. civ., indipendentemente dalle osservanze delle formalità stabilite dalla normativa suddetta. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la normativa della citata legge non esclude l'invocabilità, al di fuori delle previsioni di cui in detta legge, di un provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., con il quale venga ordinata la pubblicazione di comunicati idonei alla tutela degli interessati.

A sostegno di tale orientamento giurisprudenziale, può rilevarsi come il rimedio contemplato nel citato art. 8, stante il suo carattere non giurisdizionale, non possa porsi in rapporto di specialità rispetto alla tutela cautelare prevista dall'art. 700 cod. proc. civ., trattandosi di rimedi eterogenei.

D'altro canto, deve escludersi che la richiesta di rettifica incida in qualche modo sul requisito della irreparabilità del pregiudizio; e ciò sia perché trattasi di rettifica costituita da una dichiarazione proveniente dallo stesso interessato, sia perché il discredito derivante dalle notizie denigratorie è suscettibile di espandersi sempre più con il trascorrere del tempo fin'oltre la cerchia degli abituali lettori del medesimo giornale.

È, quindi, da ritenersi, in linea con la prevalente giurisprudenza, che la disciplina contenuta nella legge sulla stampa in tema di rettifica non esaurisce ogni ipotesi di tutela e che si pone come alternativa rispetto alla normativa civile.

Fatta questa necessaria premessa in diritto e stabilita, quindi, la possibilità di chiedere, in via del tutto autonoma, la tutela ex art. 700 cod. proc. civ., deve rilevarsi la infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attuale direttore del quotidiano « La Stampa »; deve, al riguardo, precisarsi che la responsabilità del direttore, nella materia di cui si occupa, non viene considerata — né può esserlo —, come personale, non configurandosi essa come responsabilità penale, ma discende dalla sua qualità di direttore *pro tempore* del quotidiano, ed in tale qualità, infatti, egli è stato retamente

indicato come destinatario del richiesto provvedimento.

Quanto al merito del ricorso, deve, innanzitutto rilevarsi che la personale partecipazione delle ricorrenti alla udienza ha consentito di constatare che quella riprodotta nel giornale è la loro immagine; tale circostanza, peraltro, è pacifica anche perché non è stata contestata.

La collocazione della fotografia (riproducendo i volti delle due ricorrenti in primo piano e posta in grande rilievo, sotto il titolo a cinque colonne, al centro dell'articolo a cinque colonne che tratta la situazione degli extracomunitari disciplinata dalla recente legge che li riguarda) e, soprattutto, la didascalia (esplicativa della foto, che è del seguente tenore « immigrate africane in coda per il permesso di soggiorno: gli extracomunitari in Torino e provincia sono oggi 24.000 »), suggeriscono inequivocabilmente l'idea che le due persone ritratte nella foto siano due africane non in possesso di permesso di soggiorno e, quindi, due clandestine. Tale inequivoca interpretazione, considerando che le due ricorrenti sono regolari residenti in Torino per provate ragioni di studio (vedi libretto universitario e ricevuta versamento tasse universitarie) è indicativa di un non tanto implicito contenuto denigratorio della reputazione e della dignità delle ricorrenti, che si vedono additate come straniere non in regola con la legge italiana, alla pari di altri extracomunitari che, effettivamente, non lo sono, tanto da essere considerate come « clandestine » in Italia.

È, parimenti certo che nessun consenso, né espresso né tacito, le ricorrenti hanno prestato alla pubblicazione della foto (consenso che la parte resistente avrebbe dovuto dimostrare con elementi di fatto probanti) e che non è riscontrabile nella prospettazione dei fatti una situazione di carattere pubblicistico, che giustifichi il sacrificio dell'interesse del singolo in funzione dell'interesse della collettività.

Va ricordato, in proposito, che l'interesse alla conoscenza dell'immagine da parte dei terzi è stato dalla legge subordinato all'interesse della persona alla propria immagine, nel senso che il primo può essere soddisfatto solo con il consenso della persona effigiata, tranne, ovviamente, i casi previsti dagli artt. 10 cod. civ. e 96 e

87 della legge sul diritto d'autore, ma sempre, e quindi anche in questi ultimi casi, che non si determini per il soggetto ritratto un pregiudizio grave e irreparabile (ord. Pret. Roma 7 febbraio 1977).

Orbene, è del tutto evidente come nel caso in esame non ricorra alcuna delle ipotesi previste nelle citate norme: può, infatti, rilevarsi che non solo manca il consenso alla pubblicazione della fotografia, ma, addirittura, la riproduzione dell'immagine delle ricorrenti non è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, né è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico.

Fatte queste considerazioni, deve concludersi che la pubblicazione della fotografia con le riferite modalità ha un significato inequivocabilmente e gravemente lesivo della reputazione e delle dignità delle ricorrenti, il che rende evidente l'irreparabilità del pregiudizio lamentato.

Ciò induce il giudicante ad accogliere la domanda di pubblicazione con eguale rilievo tipografico, nello stesso quotidiano, di un comunicato che ristabilisca la verità con il precisare che l'immagine è stata riprodotta senza il consenso delle persone rappresentate e che tali persone non sono mai state soggiornanti illegali in Italia, ma che, al contrario, esse soggiornano nel nostro Paese, per ragioni di studio, essendo regolarmente iscritte all'Università di Torino.

P.Q.M. — Il Pretore ordina al Direttore responsabile pro tempore del quotidiano « La Stampa », Torino, Via C. Marengo n. 32, di pubblicare immediatamente, con eguale rilievo tipografico, nel quotidiano da lui diretto, un comunicato che, facendo riferimento espresso alla fotografia delle ricorrenti pubblicata sul quotidiano del 24 marzo 1990, precisi che la fotografia è stata pubblicata senza il consenso delle persone in essa rappresentate e che tali persone hanno sempre regolarmente soggiornato in Torino, trattandosi di due studentesse regolarmente iscritte all'Università di Torino e da tempo legittimamente residenti in questa città.

Assegna il termine di giorni 180 per l'instaurazione del procedimento ordinario avanti il Giudice competente.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La fattispecie è sostanzialmente riconducibile alla tematica della violazione del diritto alla reputazione dell'individuo a seguito della lesione del suo diritto all'immagine (sulla illecita utilizzazione dell'immagine con conseguente violazione dei diversi diritti della personalità, cfr. la recente rassegna giurisprudenziale contenuta in A. SAVINI, *L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica*, Padova, 1988, p. 61 ss.; più in particolare sulla tutela dell'onore e della reputazione come estremo limite alla libera divulgazione dell'immagine consentita dalla legge cfr. A. DE VITA, *sub art. 10* in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, U. BRECCIA, A. DE VITA, *Persone fisiche*, in *Commentario del cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di Francesco GALGANO, Bologna-Roma, 1988, p. 596).

Per la verità, l'esclusivo riferimento del Pretore di Torino alla sola lesione della reputazione (oltre che, s'intende, all'immagine) conseguente all'illecita pubblicazione della foto crea qualche perplessità, soprattutto laddove trascura di considerare che la violazione, per le modalità di realizzazione, riguarda anche e forse soprattutto la lesione del diritto all'identità personale, in virtù, peraltro di una consolidata e risalente esperienza giurisprudenziale. Si può anzi ricordare, a tale proposito, che il « decollo » giurisprudenziale del diritto all'identità risale proprio ad un provvedimento pretorile del 1974 in cui si è soliti individuare il punto di passaggio fra la tutela dell'immagine tradizionale ad altre forme di protezione (cfr. A. DE VITA, *op. cit.*, p. 627; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. dir. priv.*, 2, diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1982, p. 118 ss.). Anche in quel caso (Pret. Roma 6 maggio 1974, Pangrazi e Silvestri c. Comitato Nazionale referendum divorzio, in *Foro it.*, 1974, I, 1806 e in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514, con nota D'ANGELO, *Lesione dell'identità personale e tutela riparatoria*) la fotografia dei ricorrenti fu pubblicata senza la loro autorizzazione e soprattutto, per finalità in contrasto con il modo di essere e di

pensare delle persone rappresentate. Anche in quel caso, accanto alla opportuna tutela della persona contro l'abusiva divulgazione del suo ritratto (e dunque in linea con la tradizionale protezione del diritto all'immagine), ciò che in particolare emerse dalla vicenda fu la pubblicazione *deformante* dell'immagine dei ricorrenti, risultando del tutto alterate la loro collocazione sociale (non essendo gli stessi « coltivatori diretti », come lasciava intendere la pubblicazione fotografica) e ideologica (essendo stati i ricorrenti presentati come favorevoli all'abrogazione del divorzio laddove gli stessi erano convinti divorzisti). Così, è indubbio che nella fattispecie sottoposta al Pretore di Torino vi sia stata anche la violazione del diritto all'identità personale delle ricorrenti, essendo stata travisata la loro condizione sociale e culturale, la loro « verità » quale risulta dalla loro storia personale, e, dunque, la loro stessa personalità. (Sul diritto all'identità personale la letteratura è ormai assai copiosa. Ci limitiamo a indicare le trattazioni che più diffusamente hanno affrontato la tematica, soprattutto relativamente al rapporto tra il diritto in questione e gli altri diritti della personalità: in tal senso, G. GIACOBBE, *Identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumento di tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 833 ss.; AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981; F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; M. NIRO, *Vicende giurisprudenziali del diritto all'identità personale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 665 ss. Fondamentale rimane poi l'opera di A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, sia nell'edizione del 1959 che in quella del 1982).

VINCENZO RICCIUTO